



COMUNE DI VINCI
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 05 GIUGNO 2012

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

L'ANNO DUEMILADODICI e questo GIORNO CINQUE del MESE di GIUGNO alle ORE 21,15 nella Biblioteca Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dario Parrini e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.

SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Daniela Cavazzini, Daniele Vanni, Bernardo Bonechi.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
PARRINI DARIO	S	GALEOTTI ROMANO	S	PINI MAURIZIO	S
VANNI DANIELE	S	HEIMES CLAUDIA	S	PARRI ANDREA	S
SANTINI PAOLO	S	CASINI ALBERTO	S	BARONTI ENZO	N
GUERRINI SILVANO	S	IALLORENZI SARA	S	BONECHI BERNARDO	S
TORCHIA GIUSEPPE	S	CIOLI ADRIANO	S	SAMMARTINO DOMENICO	S
CAVAZZINI DANIELA	S	BOMBARDIERI DOMENICO	S	CAVALLINI ANDREA	S
PEZZATINI CRISTINA	S	FRESE PAOLO	S	ALFAROLI MILA	S
<i>Totale Presenti: 20</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

E' presente l'assessore esterno TESTI GLORIA.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 05/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa, e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.

Il Cons. Cavallini presenta un emendamento allegato A ed un emendamento allegato B.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 05/06/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Considerato che l'art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76%;

Visto l'art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011, che dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base;

Preso atto che ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. i) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 23/04/2012 n. 44 " *Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché ei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo*";

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune di Vinci ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 5.271.380,43;

Considerato che partendo dalle stime diffuse dal Ministero dell'Economia con le aliquote basi il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale e adottando le seguenti variazioni delle aliquote base:

- 1) Aliquota ordinaria maggiorazione di 0,06 punti percentuali già stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento I.M.U.;
- 2) Aliquota abitazione principale e pertinenze maggiorazione di 0,05 punti percentuali;
- 3) Aliquota fabbricati rurali strumentali uguale ad aliquota di base;
- 4) Aliquota abitazioni date in locazione a contratto tipo diminuzione di 0,31 punti percentuali
- 5) Immobili tenuti a disposizione maggiorazione di 0,14 punti percentuali.

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 25 del 5/06/2012;

Vista la deliberazione della G.C. n. 10 del 24/02/2010 che stabilisce il valore di riferimento delle aeree fabbricabili ai fini ICI;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 05/06/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dai responsabili degli Uffici competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;

VISTI gli emendamenti allegati A e B presentati dal Cons. Cavallini e proceduto, in forma palese, alla loro votazione, con il seguente risultato;

emendamento all. A:

Presenti 20, votanti 20, voti favorevoli 2 (Cavallini e Alfarioli), voti contrari 18.

L'emendamento all. A viene respinto;

emendamento all. B:

Presenti 20, votanti 20, voti favorevoli 2 (Cavallini e Alfarioli), voti contrari 18

L'emendamento all. B viene respinto;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti 20, votanti 20, voti favorevoli 14, voti contrari 6 (Parri, Pini, Bonechi, Sammartino, Cavallini, Alfarioli)

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare all'Imposta municipale propria:

- **Abitazioni principali e relative pertinenze** (L'abitazione principale e' l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa classificate nelle categorie C2 C6 C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ALIQUOTA DI BASE (0,40) MODIFICATA IN AUMENTO DI 0,05 punti percentuali (0,45%) con detrazione di € 200,00 ed € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 ALIQUOTA BASE (0,2%).
- **Immobili locati con "contratto tipo"** a canone concordato in base alla L. 431/98 (art. 2 comma 3) che rimanda agli accordi territoriali i quali definiscono il canone di locazione sulla base di fasce di oscillazione. ALIQUOTA DI BASE (0,76%) MODIFICATA IN DIMINUIZIONE DI 0,31 PUNTI PERCENTUALI (0,45%).
- **Altri fabbricati** (Tutti gli immobili, compreso le abitazioni, dati in locazione o in comodato, gli immobili in categoria A10, B, C e D utilizzati dal proprietario per attività commerciali, industriali, artigianali, professionali ecc., le aree fabbricabili) ALIQUOTA DI BASE (0,76%) MODIFICATA IN AUMENTO DI 0,06 PUNTI PERCENTUALI (0,82%)
- **Immobili a disposizione** (Tutti gli immobili tenuti a disposizione dal proprietario compresi gli immobili categoria C2, C6, C7 che non sono pertinenze e che non sono dati in locazione o comodato, le abitazioni non principali e non date in locazione o in comodato, gli immobili in categoria A10, B, C e D non utilizzati dal proprietario per attività commerciali, industriali, artigianali, professionali ecc. e non dati in locazione o comodato, gli immobili



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 05/06/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

dichiarati inagibili o inabitabili con l'abbattimento del 50% della base imponibile)
**ALIQUOTA DI BASE (0,76%) MODIFICATA IN AUMENTO DI 0,14 PUNTI
PERCENTUALI (0,90%)**

- 2) Di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota agevolata ai contratti tipo e' necessario presentare al Comune entro il 31 dicembre 2012 una domanda di agevolazione allegando copia del contratto in corso di validità per l'anno di imposta. Trattandosi di una agevolazione in mancanza della domanda e di copia del contratto di locazione il contribuente deve applicare l'aliquota degli immobili a disposizione. L'applicazione dell'aliquota agevolata e' rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio e' dato in locazione. Le domande già presentate nel 2011 per L'imposta Comunale Immobili con il contratto in corso di validità per l'intero anno 2012, saranno ritenute valide fino alla scadenza del contratto se non intervengono dichiarazioni a modificarle. Qualora si riscontrino modifiche non dichiarate e pagamenti effettuati con aliquote non corrispondenti sarà recuperata l'imposta non versata con l'aggiunta di sanzioni, interessi e spese di notifica.
- 3) Di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota agevolata alla pertinenza e' necessario presentare al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, una dichiarazione in cui vengono indicate in modo specifico le pertinenze relative all'abitazione principale dichiarando la presenza o meno di altre pertinenze accatastate con l'abitazione principale.
- 4) Di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota ordinaria agli immobili dati in locazione o in comodato la necessità di una comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso in cui vengono indicati in modo specifico gli immobili dati in locazione e comodato e la durata di tali contratti. Questa comunicazione va rifatta solo in caso di modifiche.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2012;
- 6) Di dare atto che *"Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*;
- 7) Di prendere a riferimento per l'anno 2012 il valore delle aeree fabbricabili deliberato dalla G.C. n. 10 del 24/02/2010 ai fini ICI anche per l'imposta Municipale Propria specificando che l'Ufficio Tributi non farà luogo ad accertamenti qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con tale delibera;
- 8) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;



COMUNE DI VINCI
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 05/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

9) di dichiarare, con separata votazione, che ha dato il seguente risultato: presenti 20, votanti 20, voti favorevoli 14, voti contrari 6 (Parri, Pini, Bonechi, Sammartino, Cavallini, Alfaroli), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI VINCI
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 05 GIUGNO 2012

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dario Parrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani



COMUNE DI VINCI
PROVINCIA DI FIRENZE

SETTORE 2 - ECONOMICO-FINANZIARIO, INFORMATICA

deliberazione del Consiglio Comunale

Numero Proposta **25** del **16/05/2012**

Numero Delibera **26** del **05/06/2012**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Settore interessato

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Claudio Benelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Claudio Benelli



COMUNE DI VINCI
PROVINCIA DI FIRENZE

26 del 05 GIUGNO 2012

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 05/06/2012** ex art.134 comma 4 D.LGS. 267/2000;

Vinci lì **19/06/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Salani



GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA - COMUNISTI ITALIANI
COMUNE DI VINCI

Consiglio Comunale di Vinci

EMENDAMENTO AL PUNTO N.8 del bilancio di previsione 2012

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

Il seguente emendamento per definire una aliquota per le "abitazioni principali" di 0,30% e una aliquota di base per gli "altri fabbricati" di 0,90% ad eccezione delle abitazioni principali in categoria A7 (ville e villini) con una aliquota di 0,70%.

All'inizio del primo comma dell'art. 1, si propone di aggiungere dopo abitazioni principali "In categoria A8 (ville)" e di modificare l'aliquota da (0,45%) a (0,70%).

Aggiungere un ulteriore comma dopo il primo comma con il seguente testo:

Altre abitazioni principali e relative pertinenze (L'abitazione principale e' l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa classificate nelle categorie C2 C6 C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ALIQUOTA DI BASE (0,40) MODIFICATA IN DIMINUZIONE DI 0,1 punti percentuali (0,30%) con detrazione di € 200,00 ed € 50,00 per ciascun figlio di eta' non superiore a 26 dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Al quarto comma dell'art. 1 (altri fabbricati), si propone di cancellare "modificata in aumento di 0,06 punti percentuale (0,82%)" e di mettere "modificata in aumento di 0,14 punti percentuale (0,90%)".

Al quinto comma dell'art. 1 (immobili a disposizione) si propone di modificare l'aliquota da (0,90%) a (0,95%)

Vinci 05/06/2012

Andrea Cavallini
MILA ALFARDI

(B)



GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA - COMUNISTI ITALIANI
COMUNE DI VINCI

Consiglio Comunale di Vinci

EMENDAMENTO AL PUNTO N.8 del bilancio di previsione 2012

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2012

Il seguente emendamento per definire una aliquota di base di 0,76% per le abitazioni cedute in comodato d'uso da parenti fino al 1° grado di parentela.

Si propone di aggiungere all'art. 1 il seguente comma:

"Abitazioni cedute in comodato d'uso da parenti fino al 1° grado di parentela aliquota di base (0,76%)".

Vinci 05/06/2012

Andrea Cavallini

MILA ALFAROLI

Mila Alfari
Mila Alfari